

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 413341)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2020, n. 3

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituita:

"c) nella fusione per incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune contiguo;".

Art. 2**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"all'art. 38 dello Statuto"* sono sostituite dalle parole: *"all'art. 20 dello Statuto"* e le parole: *"anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo"* sono sostituite dalle parole: *"anche in difformità dal programma regionale di cui all'articolo 10 bis"*.2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15"* sono sostituite dalle seguenti: *"al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)""*.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente:

"5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'articolo 10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale."

4. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"dall'art. 38 dello Statuto"* sono sostituite dalle parole: *"dall'art. 20 dello Statuto"*.5. Al comma 6 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"30 giugno"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 aprile"*.**Art. 3****Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituita: *"Procedimento e giudizio di meritevolezza"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell'articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell'ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge, di iniziativa legislativa degli enti locali, riguarda l'iniziativa di fusione tra:

- a) comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione;*
- b) comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;*
- c) comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni."*

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

"1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e di servizi."

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituito:

"2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo."

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, le parole: *"Per il fine di cui al comma 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"Al fine dell'espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale"* e le parole: *"e provinciali"* sono soppresse.

6. Al comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"e provinciali"* sono soppresse.

7. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, dopo la parola *"Consiglio"* è inserita la seguente: *"regionale"*.

8. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, le parole: *"al comma 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai commi 2 e 3"*.

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente:

"5 bis. Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici."

10. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 come inserito dal comma 9 del presente articolo è inserito il seguente:

"5 ter. La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati."

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Al comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente:

"3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito seguente:

"3 bis. Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."

4. Il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente:

"5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita:

- a) nella misura del 40 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 10 per cento degli aventi diritto al voto;*
- b) nella misura del 35 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 15 per cento degli aventi diritto al voto;*
- c) nella misura del 30 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto.*

Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi."

5. Al comma 5 ter, dell'articolo 6, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le parole: *"ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3,"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 3,"* e le parole: *"31 dicembre"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 ottobre"*.

Art. 5

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Al comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 dopo le parole: *"sono assunte"* e prima delle parole: *"a maggioranza dei consiglieri assegnati"* sono inserite le seguenti: *", salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),"*.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati.

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, ciascun comune interessato effettua sondaggi al fine di valutare il grado di consenso delle popolazioni nonché delle parti economiche e sociali secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche con riferimento alla trasmissione degli esiti dei sondaggi stessi.

2. *Le spese per i sondaggi di cui al presente articolo sono a carico dei comuni interessati.*"

Art. 7

Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come inserito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 ter

Procedimento speciale di fusione per incorporazione.

1. *Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è avviato con deliberazione adottata con le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".*

2. *I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicano il referendum qualora in ciascun comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta il numero degli aventi diritto al voto previsto dal rispettivo regolamento comunale. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.*

3. *Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.*

4. *Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai competenti organi comunali. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.*

5. *Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.*

6. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono predisposti i modelli della scheda di votazione e fornite ulteriori indicazioni operative.*

7. *Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.*

8. *A fronte dell'esito dei referendum i comuni interessati alla procedura di incorporazione deliberano, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere con l'approvazione dell'istanza di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale. L'istanza attesta l'avvenuto espletamento dei referendum e la regolarità delle operazioni referendarie ed è corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.*

9. *Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale approva il relativo progetto di legge e lo presenta al Consiglio regionale.*

10. *Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5 e 6."*

Art. 8

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente:

*"Art. 8 bis**Spese per lo svolgimento dei referendum.*

1. *Alle spese per lo svolgimento dei referendum previsti dalla presente sezione concorre anche il comune, secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ove l'iniziativa sia assunta, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali oppure dagli enti locali."*

Art. 9**Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente:

*"Art. 10 bis**Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni.*

1. *La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", predispose il programma di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.*

2. *Il programma è redatto sulla base dei seguenti criteri direttivi:*

- a) appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;*
- b) superamento della frammentazione territoriale;*
- c) contiguità territoriale;*
- d) omogeneità economico, sociale e culturale;*
- e) rispetto di soglie demografiche minime;*
- f) appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali."*

Art. 10**Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come inserito dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

*"Art. 10 ter**Norma di prima applicazione.*

1. *In sede di prima applicazione della previsione di definizione del programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni di cui all'articolo 10 bis della presente legge, la proposta di programma è definita dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed una volta approvata dal Consiglio regionale conserva validità fino alla sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui all'articolo 10 bis."*

Art. 11**Norma transitoria.**

1. Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le iniziative dei Comuni già deliberate e trasmesse alla Giunta regionale: ad esse si applica la disciplina di cui agli articoli 5, 6 e 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 così come, rispettivamente, modificati dagli articoli 3 e 4 ed inserito dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 12
Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 14 bis e 22 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Art. 13
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
"Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni."

Art. 14
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 2020

Per il Presidente Il Vice Presidente Gianluca Forcolin

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 4- Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 5 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 11 - Norma transitoria.

Art. 12 - Abrogazioni.

Art. 13 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e del sottoelencato consigliere regionale, che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 265: disegno di legge relativo a “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”” (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDDL del 6 giugno 2017);
 - progetto di legge n. 288: proposta di legge d’iniziativa della consigliera Negro relativa a “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 recante “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali””;
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali””;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 dicembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 gennaio 2020, n.3.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dopo il preliminare dibattito di ordine generale svolto dalla commissione referente sui progetti di legge n. 265 (d’iniziativa dell’esecutivo) e n. 288 (d’iniziativa consiliare), l’esame degli stessi è stato condotto nell’ambito di una sottocommissione attivata - come da comunicazione del Presidente della Prima Commissione consiliare al Presidente del Consiglio regionale datata 15/11/2018 - ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento, ovvero “in modo da garantire la partecipazione delle minoranze”; ad essa è stato affidato “l’ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio”.

Esame che ha riguardato anche il progetto di legge n. 373 (pure d’iniziativa dell’esecutivo) recante “Disposizioni in materia di enti locali”, limitatamente a sette articoli che, alla pari dei progetti di legge in questione, intendono modificare la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, al fine di apportare semplificazioni e miglioramenti ad alcune procedure referendarie ivi contemplate.

La suddetta sottocommissione si è riunita per tre volte nel corso del 2019, operando sulla base delle proposte agli atti, ma alla luce delle molteplici esperienze applicative maturate nel corso dell’ultima legislatura e della ratio a cui si è conformato il legislatore: riconoscimento dei percorsi segnati da forme di effettivo, consapevole coinvolgimento e partecipazione delle comunità interessate e rispetto della volontà del corpo elettorale come manifestatasi in sede di svolgimento del referendum; si è così pervenuti a licenziare un testo sostanzialmente condiviso e a portarlo all’attenzione della Prima Commissione nella seduta del 24 ottobre; in tale occasione i commissari hanno approvato l’abbinamento dei testi dei pdl 265 e 288, conformemente a quanto previsto dall’articolo 63 del Regolamento.

Nella seduta del 30 ottobre sul testo in questione la commissione ha organizzato delle consultazioni con alcuni rappresentanti di enti ed associazioni del territorio, ai sensi degli articoli 57 e 58 del Regolamento.

Come noto, la legge regionale n. 25 del 1992, in adesione del dettato dell’articolo 133 della Costituzione - come recepito ed attuato dall’articolo 27, comma 4, dello Statuto del Veneto - individua le diverse possibili fattispecie di variazione delle circoscrizioni comunali e ne definisce il relativo iter procedimentale, articolato nella fase di iniziativa, giudizio di meritevolezza e conseguente indizione e svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

L’articolo 5, nella versione attualmente vigente, individua il programma definito dalla Giunta regionale quale atto di programmazione in materia di variazione di circoscrizioni comunali; qualora le diverse iniziative legislative siano conformi a tale programma, la Giunta è legittimata a deliberare il referendum consultivo delle popolazioni interessate. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali, deve contenere l’indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dello stesso e viene redatto sulla base di una serie di parametri e criteri.

Il testo del pdl redatto dalla sottocommissione – vedasi, in particolare, l'art. 10 bis aggiunto alla l.r. 25/1992 e la contestuale abrogazione di alcuni articoli della medesima - dispone ora che il programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei Comuni sia predisposto dall'esecutivo sulla base di determinati criteri direttivi (appartenenza alla stessa Provincia; superamento della frammentazione territoriale; contiguità territoriale; omogeneità economico, sociale e culturale; rispetto di soglie demografiche minime; appartenenza dei Comuni a più ambiti territoriali) e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla l.r. 31/2017, venga sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione. In sede di prima applicazione verrà definito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e, una volta approvato dal Consiglio regionale, conserverà validità fino alla sua modifica ed integrazione con la stessa procedura di cui al citato articolo 10 bis.

Nelle more di avvio dell'iter per l'approvazione di tale programma, al fine di semplificare fin da subito i procedimenti di fusione dei comuni, il testo redatto dalla sottocommissione modifica il richiamato articolo 5 della l.r. 25/1992, prevedendo che la Giunta regionale possa deliberare il referendum consultivo prescindendo da un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale; e ciò non solo quando il progetto di legge è conforme al richiamato programma regionale, ma anche qualora ricorrano taluni indicatori di carattere istituzionale, ritenuti espressione concreta ed effettiva di un percorso meditato e consapevole che può trovare nella fusione il suo naturale completamento. Tali indicatori sono individuati nelle iniziative di fusione tra comuni contigui che abbiano approvato l'iniziativa di fusione con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, oppure tra comuni che operino da almeno 3 anni in regime di unione o che abbiano posto in essere da almeno 5 anni altre forme di esercizio associato di funzioni e di servizi.

Altre modifiche all'articolo 5 afferiscono allo snellimento del procedimento del giudizio di meritevolezza, per il quale non è più necessario acquisire il parere del Consiglio provinciale e alla codificazione, in termini di norme di diritto positivo, di casistiche e relative soluzioni giuridiche verificatesi nel corso della legislatura, anche mutuando analoghe previsioni normative di altri ordinamenti regionali: ci si intende riferire alla non ammissibilità, in sede di variazione della denominazione, dell'assunzione, in esclusiva, di denominazioni recanti toponimi geografici e della procedura semplificata per aggiungere alla denominazione di un Comune il suffisso recante toponimo geografico; infine alcuni coordinamenti formali che mirano a garantire la miglior comprensione complessiva del testo.

Si segnala, tra le altre modifiche apportate al testo della l.r. 25/1992, quella concernente l'articolo 6 (relativo alle procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum): in particolare il nuovo comma 5 bis - allorché si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3 - dispone che il quesito sottoposto a referendum sia approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il 50% degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Tale percentuale viene inoltre ridefinita, rispettivamente, al 40, 35 o 30 per cento, laddove gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) siano superiori rispettivamente al 10, 15 o 20 per cento degli aventi diritto al voto. Il che è riscontrabile, in termini percentuali significativi, in diversi comuni del bellunese, come in termini percentuali non marginali in altre province del Veneto (quali in particolare Treviso e Vicenza).

Quindi una reintroduzione del quorum per la validità della consultazione referendaria, quale passaggio logico giuridico finale di un percorso che non vuole costituire espressione di difformità rispetto alla scelta statutaria di incentivazione in via prioritaria delle fusioni, bensì esser segno e riconoscimento, da parte del legislatore, solo di quei processi di modificazione strutturale degli elementi costitutivi (popolazione e territorio) di una realtà territoriale segnati da forme di effettivo coinvolgimento e partecipazione delle comunità interessate; disposizione, peraltro, in ordine alla quale, come già rappresentato in esito ai lavori di commissione, si provvederà ad introdurre, in sede di lavori d'Aula, proposte emendative volte, da un lato a non applicare il quorum ai percorsi di variazione delle denominazioni (peraltro già caratterizzati e circoscritti ai sensi delle sopracitate modifiche) e dall'altro a consentire, valorizzando e salvaguardando la volontà espressa dal corpo elettorale, la fusione fra i soli comuni contigui che nell'ambito del processo referendario hanno conseguito il quorum per la validità della consultazione.

Si ricollega ai procedimenti di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni (lettera d, comma 1, dell'articolo 3) ed alla ratio sottesa alla modifica legislativa, ovvero favorire processi di fusione partecipata e consapevole, anche: sia la previsione del nuovo articolo 7bis (aggiunto alla l.r. 25/1992) che, in tale fattispecie, prevede lo strumento dei sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati, quale ulteriore indicatore del maturare e consolidarsi, nelle comunità, di un orientamento favorevole al percorso di fusione e per il quale la Giunta regionale, sentita la commissione, definisce criteri, parametri e standard minimi per la loro redazione; sia il nuovo articolo 8bis sulla ripartizione delle spese per lo svolgimento dei referendum, con compartecipazione alle stesse dei comuni interessati al processo di fusione, laddove l'iniziativa sia assunta, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, dagli elettori, dal CAL, oppure dagli enti locali medesimi (rimanendo a totale carico della Regione il costo delle procedure referendarie conseguenti ad iniziative legislative della Giunta regionale e dei consiglieri regionali).

L'articolo 7ter (pure aggiunto alla l.r. 25/1992), relativo al procedimento speciale di fusione per incorporazione, risponde invece alla necessità di introdurre all'interno del corpo normativo della legge una delle novità previste sull'argomento che qui interessa della legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio), conformandosi al dettato normativo statale; esso è stato redatto sulla scorta di analoghe discipline ricavabili dal quadro normativo comparato delle legislazioni regionali e completato dalle disposizioni di coordinamento formale all'interno della l.r. 25/1992.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha concluso i propri lavori in ordine al testo unificato dei progetti di legge n. 265 e n. 288, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti e Civica per il Veneto. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 stelle e la componente politica "Veneto 2020 – Liberi E Uguali" del Gruppo Misto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo politico Partito Democratico..";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oggi ci apprestiamo a votare la modifica di una legge regionale, la 25 del 1992, che disciplina la materia delle variazioni provinciali e comunali, ma che, come si può comprendere dalla data, richiede un adeguamento e un aggiornamento alla rapida evoluzione dei tempi: fin dalle prime battute di questa legislatura si è avvertita l'esigenza di intervenire in modo specifico per regolamentare i processi di fusione avviati in Veneto, processi che hanno fatto emergere alcune criticità e disomogeneità di risposte nei vari territori, rispetto alle quali il Consiglio ha inteso mettere ordine. Nel merito sfrondo subito il campo dichiarando che noi esprimiamo parere favorevole a questa legge di modifica.

Sono trascorsi mesi da quando la Prima Commissione ha avviato l'analisi sulla materia, è stata costituita una sottocommissione per prevedere una bozza di lavoro, è stata predisposta e approntata dagli Uffici competenti tutta la documentazione necessaria per elaborare proposte di modifica coerenti con quanto emerso dalla esperienza applicativa di questi anni e con quanto richiesto e avanzato dalle rappresentanze degli EELL venute in audizione. E proprio i rappresentanti di ANCI, UNCEM, UPI e Unioni dei Comuni avevano espresso unanimi la necessità di intervenire con rapidità, accelerare il più possibile il percorso normativo che investe la materia non solo delle fusioni, ma anche delle Unioni Montane, per permettere di assestarsi rapidamente con la nuova tornata legislativa 2020.

Ho seguito con interesse tutti i passaggi del dibattito e le proposte di correttivi o aggiustamenti dei diversi consiglieri rispetto alla bozza di lavoro presentata; mi sono andata anche a rileggere un po' di documentazione pregressa, comprese le relazioni d'aula della legge per la disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali così come ho passato in rassegna alcune situazioni di fusioni di questa legislatura.

Noi per altro ci siamo astenuti per condividere con l'aula e tutti i colleghi qualche considerazione a partire appunto da alcuni dati approfonditi:

- Prima considerazione: negli ultimi vent'anni la legislazione statale si è impegnata a promuovere norme per incentivare tra gli Enti Locali la gestione associata di funzioni e servizi, e le Regioni in coerenza col quadro legislativo nazionale e in ottemperanza al dettato costituzionale hanno promosso norme per disciplinare la gestione associata. Questo aspetto è, dal nostro punto di vista, strategico perché consente ai Comuni, specie quelli piccoli e, come abbiamo visto, spesso dislocati nelle aree montane o decentrate, di mantenere la propria identità, la propria realtà dentro però una programmazione di area vasta che può garantire efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e sviluppo del territorio. D'altro canto nel corso di questi anni i comuni italiani si sono visti ampliare le competenze e le incombenze amministrative, ma hanno dovuto drammaticamente prendere atto della riduzione progressiva delle risorse economiche disponibili, complici i tagli di trasferimenti avvenuti con Governi di qualsiasi colore politico. In queste condizioni il principio costituzionale di sussidiarietà verticale, introdotto nel 2001 con la riforma del Titolo V, rischia di restare impraticabile per buona parte delle amministrazioni locali. Ecco la scelta della fusione di molte realtà comunali. E vengo alla prima provocazione: non è forse vero che alcuni processi di fusione tra comuni sono nati esclusivamente come percorso obbligato ovvero in sostanza, per necessità di mera sopravvivenza? E non è forse vero che le amministrazioni comunali, specie di piccole dimensioni, sono state spesso indotte alla fusione dall'incentivo economico di risorse statali, quindi da motivazioni non sempre e necessariamente profonde di natura sociale, culturale, territoriale? ... In sostanza vien da chiedersi se, finito l'effetto “doping” iniziale - per così dire - la fusione resti il processo più naturale e consapevole per le nostre comunità locali. Prendiamo quanto accaduto col governo gialloverde: l'ANCI ha denunciato che in sede di riparto del Fondo destinato ai Comuni di nuova istituzione la finanziaria 2019 ha registrato 30 milioni in meno. A fronte di un incremento delle fusioni realizzate il mancato contributo statale ha registrato un'incapienza che supera il 40% rispetto alle risorse attese in base alla normativa vigente. Situazioni come questa possono costituire una battuta d'arresto nella promozione delle fusioni, in contrasto con l'intendimento del legislatore nazionale e regionale che prevedono incentivi a processi aggregativi. (si vedano il Titolo V della Costituzione e lo Statuto della Regione Veneto). In estrema sintesi la Regione si impegna a sostenere e accompagnare con un'azione registica i comuni che ragionevolmente si impegnano in un processo di fusione o li abbandona a se stessi come avvenuto in questi anni?
- Seconda considerazione: la realtà italiana è storicamente una realtà di localismi e campanili: in tal senso non possiamo negare che il percorso delle fusioni sia stato per molti versi e in molti casi un percorso a ostacoli e resistenze. Dal 2009 in Italia sono state approvate 137 fusioni di comuni. Complessivamente, considerando tutte le fusioni, saranno 320 i comuni soppressi ed il numero dei comuni italiani sarà diminuito di 199 unità, passando da 8.101 a 7.902 comuni. La regione che ha registrato a oggi maggior numero di fusioni è la Lombardia. Fondamentalmente i processi di fusione a oggi hanno interessato le Regioni del centro nord fatta qualche singola eccezione per Marche, Campania, Puglia, Calabria. Dal confronto comparativo si ricava che il Veneto si assesta su una percentuale medio bassa di fusioni: dopo quasi vent'anni dall'approvazione della legge regionale 25/1992 si contano 14 casi di fusione, nonostante le previsioni del Presidente Zaia, che nel 2013 e poi nel 2018 auspicava un Veneto con 150 comuni (a partire dai 581 iniziali!). Come si è visto non sono state sufficienti le dichiarazioni di principio, serviva che la Regione si impegnasse ad affiancare in un'azione di coordinamento i comuni avviati su questa strada. Infine, un ulteriore elemento di deterrenza per eventuali prossimi processi di fusione di piccoli Comuni: la nuova norma introdotta dalla Camera dei deputati prevede un incremento della indennità per i Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, che ha l'obiettivo di equiparare il loro impegno a quello dei colleghi dei Comuni fino a 5.000 mila abitanti. Norma legittima, se non doverosa a nostro avviso, che riconosce il merito, la responsabilità, lo sforzo, a volte eroico, dei nostri amministratori pubblici. Ma non nascondiamocelo: questa novità costituirà un nuovo elemento di resistenza ai processi di fusione: fuori da ogni ipocrisia “il problema, guardiamoci bene in faccia, è semmai più della politica che della gente perché riguarda poltrone che scompaiono” ... non lo dico io, lo dice Zaia in una dichiarazione sulle fusioni nel 2013: immaginiamoci con questo nuovo scenario se così non sarà.

Per chiudere, dunque, c'è necessità di aggiornare la legge regolamentando meglio la materia? Sì. Il ripristino del quorum al referendum ha un senso? Sì, nel punto di equilibrio raggiunto con la percentuale proposta che trova riscontro nei numeri di consultazioni pregresse. La questione del quorum al referendum, a lungo discussa, va nella direzione di confermare l'esito di un processo partecipato, maturato da una comunità e condiviso nel tempo, insomma risponde a una esigenza di responsabilizzare alla scelta.

Tuttavia ci chiediamo: se la fusione resta l'obiettivo a cui tendere, non può essere che per buona parte dei comuni la gestione associata sia realisticamente la strada oggi più incentivabile e praticabile?

E, comunque, ci preme insistere: la Regione, se ritiene strategici i processi di unione e fusione per lo sviluppo armonico ed economico del nostro territorio, non può eludere la richiesta forte venuta dalla rappresentanza degli EELL.

In commissione tutti hanno espresso la necessità di avere da parte della Regione un'attenzione ai criteri di erogazione dei contributi anno dopo anno per fare crescere le Unioni o i comuni neocostituiti, per accompagnarli nel percorso che modifica la propria condizione di gestione amministrativa. Non solo, ma nella realtà quotidiana - ci è stato detto - i comuni che scelgono questa strada hanno bisogno di risorse umane, coordinatori tecnici con competenze manageriali capaci di porre in essere gli obiettivi strategici della parte politica. Non basta il singolo segretario comunale diviso in quattro per far funzionare una Unione, serve investire su nuovo capitale umano in grado di coordinare il personale nella nuova identità amministrativa e di tener testa ai continui aggiornamenti normativi.

Insomma serve che la Regione si faccia sentire a fianco senza lasciare soli i Comuni. Diversamente oggi votiamo una norma aggiornata e puntuale, una bella carta, ma priva di vita, perché inadeguata ad affiancare lo sforzo generoso di molti nostri territori.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 (Le fattispecie possibili).

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:

- a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
- b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- c) *nella fusione per incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune contiguo;*
- d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 (L'iniziativa legislativa).

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui *all'art. 20 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale di cui all'articolo 10 bis*.

2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

5. *Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'articolo 10 bis motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.*

6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati *dall'art. 20 dello Statuto* e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.

6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 3, devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del *30 aprile* dell'anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5. *Procedimento e giudizio di meritevolezza.*

1. *La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, individua le popolazioni interessate ai sensi dell'articolo 6, delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale oppure nell'ipotesi in cui, ricorrendo una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, il progetto di legge, di iniziativa legislativa degli enti locali, riguardi l'iniziativa di fusione tra:*

- a) *comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione;*
- b) *comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni;*
- c) *comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni.*

1 bis. Le iniziative di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 1, concernono tutti, e soltanto, i comuni che sono parte, rispettivamente, della stessa unione di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e di servizi.

2. *Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1, la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.*

3. *Al fine dell'espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali [e provinciali] interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma.*

3 bis. *Qualora i Consigli comunali [e provinciali] non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.*

4. *Il voto negativo del Consiglio regionale comporta gli effetti previsti dall'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale.*

5. *In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.*

5 bis. *Non è comunque ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni comunali, la assunzione di denominazioni recanti, esclusivamente, toponimi geografici.*

5 ter. *La aggiunta alla denominazione del Comune di suffisso recante toponimo geografico è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa richiesta del Sindaco corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.”*

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 – Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum.

1. *Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale.*

2. *Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.*

3. *I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata; nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, si applicano i commi 3 bis e 5 bis del presente articolo.*

3 bis. *Nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun comune nel quale il referendum si è validamente svolto ai sensi del comma 5 bis, al fine di consentire la fusione tra i soli comuni contigui nel cui territorio è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.*

4. *Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.*

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita:

- a) nella misura del 40 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 10 per cento degli aventi diritto al voto;*
- b) nella misura del 35 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 15 per cento degli aventi diritto al voto;*
- c) nella misura del 30 per cento, ove gli iscritti all’AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto.*

Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.

5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 ottobre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.”.

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 (Le delibere comunali).

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte, *salvo quanto disposto per le deliberazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a)*, a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all’albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.

3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.

4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell’art. 4.”.

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 18/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Contributi.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione dei seguenti contributi:

- a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;
- b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l’erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell’associazionismo comunale.

3. La Giunta regionale può prevedere l’assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni.

4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali